REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1301 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([2]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([3]), in particolare l'articolo 2, punto i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario dovrebbe attestare che gli equidi soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite in conformità di tale direttiva.

(2) Le decisioni 92/260/CEE ([4]), 93/195/CEE ([5]), 93/196/CEE ([6]), 93/197/CEE ([7]), 94/699/CE ([8]), 95/329/CE, 2003/13/CE ([9]), 2004/177/CE ([10]), 2004/211/CE, 2010/57/UE ([11]) e 2010/471/UE ([12]) della Commissione stabiliscono l'elenco di paesi terzi, le pertinenti condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria per introdurre nell'Unione equidi e sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ([13]) abrogherà e sostituirà tali decisioni a partire dal 1º ottobre 2018.

([1]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([2]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
([3]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
([4]) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
([5]) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
([6]) Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).
([7]) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
([8]) Decisione 94/699/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE (GU L 280 del 29.10.1994, pag. 88).
([9]) Decisione 2003/13/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 86).
([10]) Decisione 2004/177/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64).
([11]) Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9).
([12]) Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).
([13]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

(3) In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, sono state modificate alcune delle decisioni della Commissione relative all'elenco di paesi terzi, alle condizioni zoosanitarie e alla certificazione veterinaria per l'importazione di equidi vivi.

(4) In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione ([1]) ha modificato le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE, la decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione ([2]) ha modificato le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 2004/211/CE, la decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione ([3]) ha modificato le decisioni 93/195/CEE e 2004/211/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione ([4]) ha modificato le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE. Tali modifiche dovrebbero essere inserite ora nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(5) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di paesi terzi e parti di territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione.. La Bosnia-Erzegovina ha antecedenti soddisfacenti di segnalazione delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Le malattie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE sono soggette a denuncia e gli ultimi casi di durina e morva in Bosnia-Erzegovina sono stati segnalati rispettivamente nel 1952 e nel 1959. La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta dall'OIE come indenne da peste equina. In attesa di un controllo della Commissione, l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e l'importazione di cavalli registrati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere autorizzata.

(6) Il Kuwait ha presentato la documentazione relativa all'approvazione di un centro di raccolta di sperma in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE. In esito alla valutazione dei documenti, l'ingresso nell'Unione di sperma di animali della specie equina dal Kuwait dovrebbe essere autorizzata.

(7) La Turchia ha fornito informazioni che documentano che le provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag sono indenni da morva da più di sei mesi dal caso segnalato il 15 dicembre 2017 nell'isola di Büyükada, provincia di Istanbul. Il paese ha inoltre attuato misure volte a ridurre il rischio di introduzione della morva in dette province. Di conseguenza, dovrebbero essere autorizzati l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, l'importazione di cavalli registrati e il transito di equidi provenienti dalle provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag.

(8) Alcuni paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione hanno chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni relative alla morva e alla durina in alcuni dei certificati sanitari pertinenti. In seguito alla valutazione della loro richiesta risulta giustificato modificare la formulazione di tali dichiarazioni.

(9) Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(10) Al fine di permettere ai portatori di interessi di prendere provvedimenti prima che si applichi il regolamento (UE) 2018/659, è necessario stabilire che il presente regolamento modificativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 20).

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 42 del 15.2.2018, pag. 54).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione, del 26 marzo 2018, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 84 del 28.3.2018, pag. 27).

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 58).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (EU) 2018/659, l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi è sostituito dal seguente:

«**Elenco dei paesi terzi** [1] **e delle parti del territorio di paesi terzi** [2] **dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi**

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR		Equidi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	X	X	
AR	Argentina	AR-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	AU-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BA	Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
BB	Barbados	BB-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BH	Bahrein	BH-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
BM	Bermuda	BM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BO	Bolivia	BO-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BR	Brasile	BR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
BY	Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR		Equidi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CA	Canada	CA-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera ([1])	CH-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Cile	CL-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
CN	Cina	CN-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CN-1	Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
		CN-2	Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e tratto stradale verso l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell'area metropolitana di Shanghai (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)	G	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E	Equidi	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CR	Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CR-1	Area metropolitana di San José	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	
CU	Cuba	CU-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
DZ	Algeria	DZ-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, Il Cairo, e tratto autostradale verso l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. il riquadro 2 per maggiori informazioni)	E	X	—	X	—	—	—	—	—	—	X	
FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	X	X	X	—	X	—	—	—	—	X	
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
IL	Israele ([3])	IL-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	
IS	Islanda ([5])	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E	Equidi	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JM	Giamaica	JM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
JO	Giordania	JO-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
JP	Giappone	JP-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
KG	Kirghizistan	KG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		KG-1	Regione di Issyk-Kul	B	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	
KR	Repubblica di Corea	KR-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
KW	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
LB	Libano	LB-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
MA	Marocco	MA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	
ME	Montenegro	ME-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
MK	FYROM [4]	MK-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
MO	Macao	MO-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
MY	Malaysia	MY-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MY-1	Penisola	G	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
MU	Maurizio	MU-0	Tutto il paese	E	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E	Equidi	
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MX	Messico	MX-0	Tutto il paese	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metropolitana di Città del Messico	C	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	Solo se certificato in conformità dell'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1
NO	Norvegia (5)	NO-1	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NZ	Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
OM	Oman	OM-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
PE	Perù	PE-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PE-1	Regione di Lima	D	X	X	X	—	—		—	—	—	X	
PM	Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	A	—	—	X	—	X	—	—	—	—	X	
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
RS	Serbia (6)	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X					X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR		Equidi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RU	Russia	RU-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
		RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
		RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia	B	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
SA	Arabia Saudita	SA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		SA-1	Tutto il paese, tranne SA-2	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	

Codice ISO	Paese terzo	Codice della parte del territorio del paese terzo	Descrizione della parte del territorio del paese terzo	GS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Transito	Condizioni specifiche
										SPERMA			O/E		
					CR	CR	CR	EM	ER + EAR	CR	ER	EAR		Equidi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		SA-2	Zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritto al riquadro 3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GS	Singapore	SG-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	G	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	
TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TR-1	Provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	X	
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	
ZA	Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (cfr. il riquadro 4 per maggiori informazioni)	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Decisione 2008/698/CE della Commissione

(1) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui alla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione.
(2) Se si applica la regionalizzazione ufficiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE.
(3) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui all'articolo 17 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).
(6) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/659, le parti 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE 1

Ammissione temporanea e transito

Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese d'origine	Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione dell'animale		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
		I.20. Quantità **1**	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.	
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione dell'animale

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus				

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. Attestato di salute e benessere dell'animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:

— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;

— è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. L'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ..... ([2]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([2]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

([3]) [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]

([3]) *o* [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare

([3]) [in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]]

([3]) *o* [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

PAESE **Ammissione temporanea – Cavallo registrato**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([4]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([3]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

([4]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([3]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([3]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

([3]) [II.2.1. Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

				II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
	([3])	[in uno Stato membro dell'Unione;]]			
	([3]) *e/o*	[in un paese o parte del territorio di un paese con codice: ..... ([2]) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che			
		([3])	[rientrano nello stesso gruppo sanitario ..... ([2]) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]]		
		([3]) *e/o*	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]		
		([3]) *e/o*	[sono Cina ([5]) ([6]), Hong Kong, Giappone, Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia o Emirati arabi uniti;]]]		
([3]) ([7]) *o*	[II.2.1.	Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto II.2.2.;]			
([3]) ([7])	[II.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e			
		([3])	[è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]		
		([3]) *o*	[è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]		
([3]) ([7]) *o*	[II.2.2.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto:			
		([3])	[nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante almeno gli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal ..... (*indicare la data*) al ..... (*indicare la data*), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i *Culicoides* prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]		
		([3]) *o*	[permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]		
II.3.	*Attestato di vaccinazione e test sanitari*				
([3])	[II.3.1.	L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]			

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

			II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
([3]) *o*	[II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta:		
	([3])	[più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]		
	([3]) *o*	[più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]		
([3]) ([7]) *o*	[II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (*indicare la data*), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]		
	II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da		
	([3])	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]		
	([3]) ([7]) *o*	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e		
		([3]) [è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]]		
		([3]) *o* [non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]		
		([3]) *o* [è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]		
	([3]) [II.3.3.	l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e		
	([3])	[è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]]		

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una dil

([3]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]]

([3]) *o* [è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il ..... (*indicare la data*) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata:

([3]) [prima del 1° ottobre 2018, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]]

([3]) *o* [prima del 1° ottobre 2018 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]]

([3]) *o* [tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]]

([3]) *o* [dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]]

([3]) *o* [tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo a un test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]]

([3]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il ..... (*indicare la data*), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4;]]

([3]) *o* [è in precedenza risultato positivo agli anticorpi contro l'arterite virale equina o è stato vaccinato contro tale malattia, e

a) nei 6 mesi precedenti la data di spedizione è stato sottoposto alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 su campioni ematici prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e

b) è stato sottoposto a una prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina effettuata su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione,

([3]) [con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4;]]

([3]) *o* [con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]]

([3]) *o* [l'atto dell'Unione ..... (*inserire riferimento all'atto giuridico dell'Unione applicabile*) ha annullato gli obblighi relativi alle prove connesse all'arterite virale equina o alla vaccinazione contro la malattia in quanto l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione per partecipare alla manifestazione equestre specificata nell'atto giuridico, è tenuto separato dagli altri equidi che non partecipano a tale evento e qualsiasi attività riproduttiva, compresa la raccolta di sperma, è vietata durante il soggiorno temporaneo nell'Unione;]]

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) ([7]) [II.3.4. l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]

([3]) *o* [II.3.4. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro

([3]) [un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C o G;]]

([3]) *o* [un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]]

([3]) [II.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]

([3]) [II.3.6. l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluizione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]

([3]) ([7]) [II.3.7. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e

([3]) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]

([3]) *o* [l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... (*indicare la data*);]]

([3]) *o* [l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio

([3]) [su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]]

([3]) *o* [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]]

([3]) [II.3.8. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale:

([3]) [proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]]

PAESE **Ammissione temporanea – Cavallo registrato**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

(^{3}) *o* [è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto

(^{3}) [a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]

(^{3}) *o* [con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]

(^{3}) *o* [è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]

(^{3}) (^{7}) [II.3.9. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio

(^{3}) [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione:

(^{3}) [con esito negativo in entrambi i casi.]]]

(^{3}) *o* [con esito positivo per il primo campione e

(^{3}) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]

(^{3}) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]

(^{3}) *o* [su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]

(^{3}) (^{7}) *o* [II.3.9. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e

(^{3}) [è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,

PAESE **Ammissione temporanea – Cavallo registrato**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) [con esito negativo in entrambi i casi.]]]

([3]) *o* [con esito positivo per il primo campione e

([3]) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]

([3]) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]

([3]) *o* [è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]

([3]) *o* [è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena a prova di vettore e non più di 72 ore prima della spedizione.]]

II.4. *Attestato sulle condizioni di trasporto*

([3]) ([7]) [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]

([3]) ([7]) *o* [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione

([3]) [all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]

([3]) *o* [a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]

II.4.2. Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.

II.4.3. I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.5. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

L'ammissione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'ammissione temporanea nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio del paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura non pertinente.

([4]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([5]) Parte del territorio del paese da cui è autorizzata l'ammissione temporanea figurante nell'allegato I, colonne 3 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([6]) Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

([7]) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

PAESE

Ammissione temporanea – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

c) accompagnare in originale il cavallo registrato durante tutto il periodo di ammissione temporanea nell'Unione;

d) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

e) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ammissione temporanea di un cavallo registrato

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

([2]) [è rimasto in ..... (*indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione*) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]

([2]) *o* [è stato introdotto in ..... (*indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione*) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:

a) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*)

b) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*)

c) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— durante la residenza nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni il cavallo sarà ospitato nei seguenti locali:

a) dal ..... (*data*) al ..... (*data*) presso ..... (*ubicazione dell'azienda*) in ..... (*Stato membro*)

b) dal ..... (*data*) al ..... (*data*) presso ..... (*ubicazione dell'azienda*) in ..... (*Stato membro*)

c) dal ..... (*data*) al ..... (*data*) presso ..... (*ubicazione dell'azienda*) in ..... (*Stato membro*)

d) dal ..... (*data*) al ..... (*data*) presso ..... (*ubicazione dell'azienda*) in ..... (*Stato membro*);

— Sono a conoscenza del fatto che, nel caso sia trasferito da uno Stato membro dell'Unione a un altro, come descritto nella presente dichiarazione, il cavallo deve essere accompagnato da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di spedizione e che tale trasferimento deve essere comunicato allo Stato membro di destinazione;

— è previsto che il cavallo lasci l'Unione il ..... (*data*) al posto frontaliero di ..... (*indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita*);

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per il transito nell'Unione di equidi vivi da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo a un altro paese terzo o a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Recapito Codice postale Tel.	
I.7. Paese d'origine / Codice ISO / I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO / I.10. Regione di destinazione / Codice	
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito	I.12.	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione degli animali	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
	I.20. Quantità **1**	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.	
I.25. Animali certificati per: Equidi registrati ☐ Allevamento e reddito ☐ Macellazione ☐		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo X Paese terzo Codice ISO	I.27.	

I.28. Identificazione dell'animale

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE **Transito – Equidi**

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. Attestato di salute e benessere dell'animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino descritto alla casella I.28.:

— è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. L'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice: ..... ([2]), rientra nel codice sanitario ..... ([2]), e da cui è autorizzata l'ammissione temporanea di cavalli registrati o l'importazione di cavalli registrati, equidi registrati ed equidi da allevamento e da reddito;

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

([3]) [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]

([3]) *o* [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare

([3]) [in un test di neutralizzazione virale con una diluzione del siero di 1:32;]]

([3]) *o* [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

PAESE **Transito – Equidi**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([4]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([3]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

([4]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([3]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti animali nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([3]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

([3]) [II.2.1. Per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e

PAESE **Transito – Equidi**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

(^{3}) [in uno Stato membro dell'Unione;]]

(^{3}) *e/o* [in un paese o in una parte del territorio di un paese con codice ..... (^{2}) da cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati e dal quale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste in conformità della legislazione dell'Unione per l'ammissione temporanea di cavalli registrati da tale paese o parte del territorio del paese direttamente nell'Unione, e che

(^{3}) [rientrano nello stesso gruppo sanitario ..... (^{2}) del paese o della parte del territorio del paese di spedizione;]]]

(^{3}) *e/o* [rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]

(^{3}) *e/o* [rientrano nel gruppo sanitario D, E o G e l'animale è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;]]]

(^{3}) (^{5}) *o* [II.2.1. Per un periodo di almeno 60 giorni precedente la data di spedizione l'animale ha soggiornato in un'azienda sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese di spedizione rientranti nel gruppo sanitario F o è stato importato nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione prima dell'ingresso nel centro di quarantena protetta da vettori o a prova di vettori conformemente al punto II.2.2.;]

(^{3}) (^{5}) [II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e

(^{3}) [è stato tenuto in isolamento nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione protetto da insetti vettori per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G;]]

(^{3}) *o* [è stato tenuto in locali appositi sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, o dall'ingresso nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione, se è stato importato in conformità del punto II.2.1. da uno Stato membro dell'Unione o da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione;]]

(^{3}) (^{5}) *o* [II.2.2. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato tenuto

(^{3}) [nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante i 40 giorni precedenti la data di spedizione, vale a dire dal ..... (*indicare la data*) al ..... (*indicare la data*), confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i Culicoides prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista dell'esportazione nell'Unione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]

(^{3}) *o* [permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]

II.3. *Attestato di vaccinazione e test sanitari*

(^{3}) [II.3.1. L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

PAESE **Transito – Equidi**

				II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
([3]) *o*	[II.3.1.	L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta			
	([3])	[più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]			
	([3]) *o*	[più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]			
([3]) ([5]) *o*	[II.3.1.	L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (*indicare la data*), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]			
	II.3.2.	l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da			
	([3])	[un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]			
	([3]) ([5]) *o*	[una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e			
		([3])	[è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]]		
		([3]) *o*	[non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]		
		([3]) *o*	[è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali è stato effettuato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sul cavallo di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]		
([3]) ([5])	[II.3.3.	l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]			

PAESE **Transito – Equidi**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

(^{3}) *o* [II.3.3. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro

(^{3}) [un periodo di 90 giorni prima della data di spedizione;]]

(^{3}) *o* [un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario D, E o F;]]

(^{3}) [II.3.4. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B o E o da Brasile, Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]

(^{3}) (^{5}) [II.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e

(^{3}) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]

(^{3}) *o* [l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... (*indicare la data*);]]

(^{3}) *o* [l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito lo stesso giorno dallo stesso laboratorio

(^{3}) [su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]

(^{3}) *o* [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]

(^{3}) [II.3.6. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi in un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione e l'animale

(^{3}) [proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]]

(^{3}) *o* [è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto

(^{3}) [a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]

PAESE **Transito – Equidi**

				II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
			([3]) *o*	[con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]	
		([3]) *o*		[è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]	
([3]) ([5])	[II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio			
		([3])		[su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione	
			([3])	[con esito negativo in entrambi i casi.]]]	
			([3]) *o*	[con esito positivo per il primo campione e	
				([3]) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]	
				([3]) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]	
		([3]) *o*		[su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese o a parte del territorio di un paese in cui si sono registrati casi di peste equina nei 2 anni precedenti la data di spedizione.]]]	
([3]) ([5]) *o*	[II.3.7.	l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e			
		([3])		[è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,	
			([3])	[con esito negativo in entrambi i casi.]]]	
			([3]) *o*	[con esito positivo per il primo campione e	
				([3]) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE.]]]]	
				([3]) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]	

PAESE **Transito – Equidi**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

(^{3}) *o* [è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione.]]

(^{3}) *o* [è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione.]]

II.4. *Attestato sulle condizioni di trasporto*

(^{3}) (^{5}) [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]

(^{3}) (^{5}) *o* [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per l'importazione o l'ammissione temporanea nell'Unione o per il transito attraverso l'Unione

(^{3}) [all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]

(^{3}) *o* [a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]

II.4.2. Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.

II.4.3. I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.4.4. L'equino è diretto in ..... (*indicare il paese di destinazione al di fuori dell'Unione*). Sono stati presi provvedimenti e sono state certificate le condizioni zoosanitarie necessarie per garantire che l'animale transiti nell'Unione senza indugio.

II.5. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna (^{1}) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

Note:

Parte I:

Casella I.6.: Persona responsabile della partita nell'Unione.

PAESE

Transito – Equidi

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

L'ingresso degli animali nell'Unione non è consentito se essi sono stati caricati prima della data di autorizzazione per il transito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del territorio paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese di spedizione e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura non pertinente.

([4]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([5]) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini del transito di un equino attraverso l'Unione

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) dell'animale sopra descritto, dichiara che:

— l'animale

([2]) [è rimasto in ..... (*indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione*) per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]

([2]) *o* [è stato introdotto in ..... (*indicare il nome del paese o della parte del territorio del paese di spedizione*) durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 40 giorni prima della data di spedizione:

a) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*)

b) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*)

c) il ..... (*indicare la data*) dal/dalla ..... (*indicare il nome del paese da cui l'animale è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione*);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— è previsto che l'animale lasci l'Unione il ..... (*indicare la data*) al posto frontaliero di ..... (*indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita*);

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

PARTE 2

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea

Sezione A

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.	I.6.	
I.7. Paese d'origine / Codice ISO / I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO / I.10. Regione di destinazione / Codice	
I.11. Luogo di origine Nome Recapito N. di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione dell'animale	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
	I.20. Quantità **1**	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.	
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato ☐		
I.26.	I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione dell'animale

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus				

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni
Cavallo registrato

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. **Attestato di salute e benessere dell'animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:

— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;

— è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. L'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ([2]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([2]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

([3]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([4]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni
Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([4]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([4]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto sia dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

II.2.1. L'animale è stato importato il ..... (*indicare la data*)

([4]) [direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... (*indicare il nome dello Stato membro dell'UE*);]

([4]) o [da un paese o parte del territorio di un paese ..... (*indicare il nome del paese*) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]

II.2.2. l'animale ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ([1]) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.

II.3. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 30 giorni
Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([4]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

([2]) [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*), meno di 30 giorni prima della presente dichiarazione;]

([2]) *o* [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*) da ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modelli di certificati sanitari e modelli di dichiarazioni applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati temporaneamente esportati per particolari competizioni o corse

Capitolo 1

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani, Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti)

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese d'origine / Codice ISO	I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO	I.10. Regione di destinazione / Codice
I.11. Luogo di origine Nome Recapito N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione dell'animale		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
		I.20. Quantità **1**	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.	
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione dell'animale Specie (nome scientifico) ***Equus caballus***	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età / Sesso

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. **Attestato di salute e benessere dell'animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:

— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;

— è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. L'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ([2]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([2]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

([3]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([4]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([4]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([4]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

II.2.1. L'animale è stato importato nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione il ..... (*indicare la data*)

([4]) [direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... (*indicare il nome dello Stato membro dell'UE*);]

([4]) *o* [da un paese o parte del territorio di un paese ..... (*indicare il nome del paese*) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]

II.2.2. l'animale ha lasciato l'Unione

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([4]) [da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un ([1]) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato all'LG Global Champions Tour

([4]) [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]]

([4]) *e/o* [a Miami, Stati Uniti d'America;]

([4]) *o* [a Shanghai, Cina;]]

([4]) *o* [da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ([1]) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

([3]) [ai Giochi asiatici a ..... (*indicare il luogo*).]]

([3]) *o* [ai Giochi americani a ..... (*indicare il luogo*).]]

([3]) *o* [all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti.]]

([4]) *o* [da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ([1]) di gruppo sanitario diverso, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

([4]) [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ..... (*indicare il luogo*).]]

([4]) *o* [ai Giochi olimpici a ..... (*indicare il luogo*).]]

([4]) *o* [ai Giochi paralimpici a ..... (*indicare il luogo*).]]

([4]) *o* [ai Giochi equestri mondiali a ..... (*indicare il luogo*).]]

II.3. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([4]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da competizione

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

([2]) [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*), meno di 60 giorni ([2]) o 90 giorni ([2]) prima della presente dichiarazione;]

([2]) *o* [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*) da ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

([2]) [ai Giochi asiatici a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [ai Giochi americani a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti;]

([2]) *o* [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [ai Giochi olimpici a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [ai Giochi paralimpici a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [ai Giochi equestri mondiali a ..... (*indicare il luogo*);]

([2]) *o* [all'LG Global Champions Tour

([2]) [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]

([2]) *e/o* [a Miami, Stati Uniti d'America;]

([3]) *o* [a Shanghai, Cina;]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Capitolo 2

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar

(Competizioni internazionali, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races)

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.	I.6.	
I.7. Paese d'origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice	
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito	I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione dell'animale	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
	I.20. Quantità **1**	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.	
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato ☐		
I.26.	I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione dell'animale

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus				

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Corse particolari – Cavallo registrato

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. **Attestato di salute e benessere dell'animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:

— è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;

— è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese o sulla parte del territorio del paese e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. l'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o della parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ([2]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([2]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

([3]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([4]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Corse particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([4]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([4]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([4]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([4]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

II.2.1. L'animale è stato importato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione il ..... (*indicare la data*)

([4]) [direttamente dallo Stato membro dell'UE ..... (*indicare il nome dello Stato membro dell'UE*) per partecipare

([4]) [alla Japan Cup;]

([4]) *o* [alla Melbourne Cup;]

([4]) *o* [alla Dubai Racing World-Cup;]

([4]) *o* [alle Hong Kong International Races;]

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Corse particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([4]) *o* [da Australia ([4]), Canada ([4]), Stati Uniti d'America ([4]), Hong Kong ([4]), Giappone ([4]), Singapore ([4]), Emirati arabi uniti ([4]) o Qatar ([4]) per partecipare a competizioni internazionali nel paese di spedizione;]

II.2.2. per quanto accertabile e in base alla dichiarazione del proprietario del cavallo ([4]) o del rappresentante del proprietario ([4]) che accompagna il presente certificato, l'animale:

— non è stato continuativamente fuori dall'Unione per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato;

— non è stato al di fuori del paese di spedizione o, in caso di competizioni internazionali, al di fuori di Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;

— ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;

II.2.3. l'animale è stato introdotto nel paese di spedizione in condizioni zoosanitarie rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato.

II.3. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ([1]) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([4]) Eliminare la dicitura non pertinente.

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Corse particolari – Cavallo registrato

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da corsa

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

— il cavallo

([2]) [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*), meno di 90 giorni prima della presente dichiarazione;]

([2]) *o* [è stato introdotto nel paese di spedizione il ..... (*indicare la data*) da ..... (*indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione*);]

— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

([2]) [alla Japan Cup;]

([2]) *o* [alla Melbourne Cup;]

([2]) *o* [alla Dubai Racing World-Cup;]

([2]) *o* [alle Hong Kong International Races;]

([2]) *o* [a competizioni internazionali in Australia ([2]), Canada ([2]), Stati Uniti d'America ([2]), Hong Kong ([2]), Giappone ([2]), Singapore ([2]), Emirati arabi uniti ([2]) o Qatar ([2]);]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Sistema di identificazione*: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

PARTE 3

Importazioni

Sezione A

Modelli di certificati sanitari e modello di dichiarazione per l'importazione nell'Unione di un singolo cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese d'origine	Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione dell'animale		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
		I.20. Quantità **1**	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.	
I.25. Animale certificato per: Cavallo registrato ☐ Equino registrato ☐ Allevamento e reddito ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione dell'animale Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso			

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. Attestato di salute e benessere dell'animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:

— ([1]) [è un equino registrato, diverso dal cavallo, quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE;]

([1]) *o* [è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione;]

([1]) *o* [è un equino da allevamento e da reddito quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/156/CE;]

— proviene da un paese o da una parte del territorio di un paese da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione della categoria di equidi indicata al trattino precedente;

— è stato esaminato in data odierna ([2]) ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;

— è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario dell'animale o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. L'animale è spedito da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ([3]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([3]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

([1]) [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]

([1]) *o* [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato dall'animale il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare

([1]) [in un test di neutralizzazione virale con una diluizione del siero di 1:32;]]

([1]) *o* [[in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

([4]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([1]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([1]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([1]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

([4]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([1]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([1]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([1]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([1]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([1]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([1]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([1]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

([1]) [II.2.1. Durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 90 giorni precedenti la data di spedizione, l'animale ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario in un paese o in una parte del territorio di un paese

([1]) ([5]) [rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto separato dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]]

([1]) ([5]) *o* [rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, è stato tenuto in isolamento pre-esportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]]

([1]) ([5]) *o* [rientranti nel gruppo sanitario E ed è stato tenuto nel centro di isolamento riconosciuto indicato come luogo di origine alla casella I.11. e protetto da insetti vettori

([1]) [per un periodo di almeno 40 giorni prima della data di spedizione;]]

([1]) *o* [per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione dagli Emirati arabi uniti;]]

([1]) ([5]) *o* [II.2.1. l'animale è spedito da un paese di cui almeno una parte del territorio è assegnata al gruppo sanitario F e durante un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se ha meno di 90 giorni, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, e per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di spedizione, o dalla data di ingresso se è stato importato direttamente dall'Unione nei 60 giorni precedenti la data di spedizione, nella parte di territorio descritta al punto II.1.3. considerata indenne da peste equina conformemente alla legislazione dell'Unione, ed è stato sottoposto a isolamento pre-esportazione

([1]) [nel centro di quarantena protetta da vettori autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione dal ..... (*indicare la data*) al ..... (*indicare la data*) confinato nei locali protetti da vettori almeno da due ore prima del tramonto fino a due ore dopo l'alba e l'esercizio dell'animale è avvenuto sotto controllo veterinario ufficiale in seguito all'applicazione di insettifughi in combinazione con un insetticida efficace contro i *Culicoides* prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento dagli equidi che non vengono preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione nell'Unione.]]

([1]) *o* [permanentemente confinato nel centro di quarantena a prova di vettore autorizzato di ..... (*indicare il nome del centro di quarantena*) durante il periodo di almeno 14 giorni precedente la data di spedizione e l'assenza di vettori nella parte protetta da vettori del centro di quarantena è stata accertata mediante il costante monitoraggio della protezione dai vettori.]]

II.3. *Attestato di vaccinazione e test sanitari*

([1]) [II.3.1. L'animale non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

([1]) *o* [II.3.1. L'animale è stato vaccinato contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta:

([1]) [più di 12 mesi prima della data di spedizione;]]

([1]) *o* [più di 60 giorni e meno di 12 mesi prima della data di ammissione nel paese o nella parte di territorio del paese di cui al punto II.1.3., lettera a), da cui è spedito;]]

([1]) ([5]) *o* [II.3.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è stato vaccinato contro la peste equina il ..... (*indicare la data*), non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di inizio della quarantena protetta da vettori mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina;]

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II.3.2. l'animale non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di spedizione da

([1]) [un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]

([1]) ([5]) *o* [una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e

([1]) [è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]]

([1]) *o* [non è vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ed è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni; durante tale periodo è rimasto clinicamente sano e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; l'animale da spedire è stato sottoposto, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]

([1]) *o* [è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a distanza di 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali è stato effettuato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a un test di RT-PCR (retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è stato protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo per il test di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi approvati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

([1]) [II.3.3. l'animale è un equino di sesso maschile non castrato di età superiore a 180 giorni, e

([1]) [è spedito da un paese in cui l'arterite virale equina è soggetta a obbligo di denuncia e non ne sono stati ufficialmente segnalati casi nei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]]

([1]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a controllo ematico su un campione prelevato il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluz

([1]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a prova su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni prima della data di spedizione, mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina;]]

([1]) *o* [è stato vaccinato contro l'arterite virale equina il ..... (*indicare la data*) sotto controllo veterinario ufficiale e rivaccinato a intervalli regolari secondo le indicazioni del fabbricante con un vaccino approvato dall'autorità competente e la prima vaccinazione è stata effettuata

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([1]) [prima del 1° ottobre 2018, il giorno in cui è stato prelevato il campione successivamente sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]]

([1]) *o* [prima del 1° ottobre 2018 sotto controllo veterinario ufficiale durante un periodo di isolamento non superiore a 15 giorni, il cui inizio coincide con il giorno in cui è stato prelevato un campione ematico sottoposto nel corso di detto periodo a prova, con esito negativo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]]

([1]) *o* [tra i 180 e i 270 giorni di età, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4, oppure effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro;]]]

([1]) *o* [dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4 effettuato su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione;]]]

([1]) *o* [tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4, o effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in calo su due campioni ematici prelevati ad almeno 14 giorni l'uno dall'altro;]]]

([1]) *o* [è stato sottoposto, con esito negativo, a prova mediante test di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su un'aliquota di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione ematico dell'animale prelevato il ..... (*indicare la data*), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto a prova, con esito positivo, mediante test di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4;]]

([1]) *o* [è in precedenza risultato positivo agli anticorpi contro l'arterite virale equina o è stato vaccinato contro tale malattia, e

a) nei 6 mesi precedenti la data di spedizione è stato sottoposto alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluizione del siero di 1:4 su campioni ematici prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e

b) è stato sottoposto a una prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale equina effettuata su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione,

([1]) [con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4;]]

([1]) *o* [con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]]

([1]) [II.3.4. l'animale è spedito dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove ha soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non è entrato in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]

([1]) *o* [II.3.4. l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]

([1]) [II.3.5. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione;]

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([1]) [II.3.6. l'animale è un equino maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F o da Cina o Thailandia o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 30 giorni prima della data di spedizione, e non è stato impiegato per la riproduzione per un periodo di almeno 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]

([1]) ([5]) [II.3.7. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e

([1]) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]

([1]) *o* [l'animale è stato vaccinato mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... (*indicare la data*);]]

([1]) *o* [l'animale è stato tenuto per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione in quarantena protetta da vettori e durante tale periodo è stato sottoposto a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale eseguito dallo stesso laboratorio

([1]) [su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, con esito negativo;]]]

([1]) *o* [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]]

([1]) [II.3.8. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario G, o da un paese in cui sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalite giapponese negli equidi negli ultimi 2 anni, e l'animale

([1]) [proviene da un'azienda al centro di un'area di raggio di almeno 30 km in cui non sono stati segnalati casi di encefalite giapponese in un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione;]]

([1]) *o* [è stato tenuto in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali, ed è stato sottoposto

([1]) [a test di inibizione dell'emoagglutinazione o a test di neutralizzazione virale per l'encefalite giapponese effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni a distanza di almeno 14 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza che il titolo degli anticorpi sia aumentato più di quattro volte da un campione all'altro, ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]

([1]) *o* [con esito negativo, a un test ELISA di cattura delle IgM per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'encefalite giapponese eseguito su un campione ematico prelevato non prima di 7 giorni dalla data di inizio dell'isolamento, vale a dire il ..... (*indicare la data*), ed è rimasto protetto dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]]

([1]) *o* [è stato vaccinato contro l'encefalite giapponese mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore a 21 giorni e non superiore ai 12 mesi prima della data di spedizione;]]

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

(1) (5) [II.3.9. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E ed stato sottoposto a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio

(1) [su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione

(1) [con esito negativo in entrambi i casi;]]]

(1) *o* [con esito positivo per il primo campione e

(1) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]]]

(1) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]]]

(1) *o* [su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni;]]

(1) (5) *o* [II.3.9. l'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F e

(1) [è stato sottoposto a prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni ematici prelevati in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il primo dei quali prelevato non meno di 7 giorni dall'inizio della quarantena protetta da vettori, il secondo prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione,

(1) [con esito negativo in entrambi i casi;]]]

(1) *o* [con esito positivo per il primo campione e

(1) [il secondo campione è stato quindi sottoposto con esito negativo a test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]]]

(1) *o* [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]]]

(1)*o* [è stato sottoposto a prova sierologica e a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguiti sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*) non meno di 28 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori ed entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione;]]

(1) *o* [è stato sottoposto a test di identificazione dell'agente per la peste equina come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguito con esito negativo su un campione ematico prelevato il ..... (*indicare la data*), non meno di 14 giorni dopo l'inizio della quarantena protetta da vettori e non più di 72 ore prima della spedizione;]]

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II.4. *Attestato sulle condizioni di trasporto*

([1]) [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G ed è trasportato direttamente nell'Unione europea, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento e senza entrare in contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato.]

([1]) ([5]) *o* [II.4.1. L'animale è spedito da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario F ed è trasportato direttamente dal centro di quarantena protetta da vettori senza entrare in contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato sanitario per le importazioni o l'ammissione temporanea nell'Unione

([1]) [all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorato contro gli insetti vettori appena prima del decollo.]]

([1]) *o* [a un porto marittimo di detto paese o detta parte del territorio del paese in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi o parti del territorio di paesi da cui non è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e irrorati contro gli insetti vettori appena prima della partenza.]]

II.4.2. Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.

II.4.3. I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui viene caricato l'animale sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.5. *Attestato di benessere dell'animale*

L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ([2]) ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

PAESE

Importazione – Cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Parte II:

([1]) Eliminare la dicitura non pertinente.

([2]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

L'importazione dell'equino non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per l'importazione di un singolo equino registrato o equino da allevamento e da reddito nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi vivi da detto paese o parte di detto paese di spedizione.

([3]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([4]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([5]) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui l'animale sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ingresso di un equino nell'Unione

Identificazione dell'animale ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) dell'animale sopra descritto, dichiara che:

— l'animale

([2]) [è rimasto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se l'animale ha meno di 90 giorni;]

([2]) *o* [è stato introdotto nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione durante il periodo di soggiorno richiesto di almeno 90 giorni prima della data di spedizione da uno Stato membro dell'Unione;]

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus*, *Equus africanus*, *Equus hemionus*, *Equus kiang*, *Equus quagga*, *Equus zebra*, *Equus grevyi*, o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

Sezione B

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per importazione nell'Unione di partite di equidi domestici da macello

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1 Speditore Nome Recapito Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese d'origine	Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Recapito		I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione degli animali		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **01 01**	
			I.20. Quantità
I.21.			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del container			I.24.
I.25. Animali certificati per: Macellazione ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione degli animali

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE **Importazione – Equidi da macello**

Parte II: Certificazione

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II. Attestato di salute e benessere degli animali e sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti alla casella I.28.:

— sono equidi da macello quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/156/CE;

— sono stati esaminati in data odierna ([1]) e sono risultati esenti da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria;

— non sono destinati alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

— soddisfano i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.5. del presente certificato;

— sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario degli animali o dal rappresentante del proprietario.

II.1. *Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione*

II.1.1. Gli animali sono spediti da ..... (*indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese*), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice ..... ([2]) e rientra nel gruppo sanitario ..... ([2]);

II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (*Trypanosoma equiperdum*), morva (*Burkholderia mallei*), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;

II.1.3. gli animali sono spediti da un paese o parte del territorio di un paese

a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;

b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;

c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;

([3]) [e) in cui non si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;]

([3]) *o* [e) in cui si sono verificati casi di stomatite vescicolare nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione e un campione ematico prelevato da ciascun animale il ..... (*indicare la data*), nei 21 giorni precedenti la data di spedizione, è stato sottoposto a esame ed è risultato negativo agli anticorpi del virus della stomatite vescicolare

([3]) [in un test di neutralizzazione virale con una diluizione del siero di 1:32;]]

([3]) *o* [in un test ELISA conformemente al capitolo pertinente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE;]]

II.1.4. gli animali non provengono da aziende né, per quanto è dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:

PAESE **Importazione – Equidi da macello**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([4]) [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal *Trypanosoma equiperdum*;]

([3]) *e/o* [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]]

([4]) [II.1.4.2. nel caso di morva,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno *Burkholderia mallei* o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]

II.1.4.3. nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo,

([3]) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;]

([3]) *e/o* [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.4. in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, abbattuti gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;

II.1.4.5. in caso di stomatite vescicolare,

([3]) [6 mesi dall'ultimo caso;]

([3]) *e/o* [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo l'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili;]

II.1.4.6. in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.4.7. in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;

II.1.5. per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.

II.2. *Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione*

II.2.1. Gli animali hanno soggiornato nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione nei 90 giorni prima della data di spedizione, o dalla nascita se hanno meno di 90 giorni, in aziende sotto controllo veterinario, e sono stati spediti da un paese o una parte del territorio di un paese

([3]) [rientranti nel gruppo sanitario A e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti separati dagli equidi di stato sanitario non equivalente;]

PAESE **Importazione – Equidi da macello**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) *o* [rientranti nel gruppo sanitario B, C o D e, nel periodo di almeno 30 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti in isolamento pre-esportazione sotto controllo veterinario senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario non equivalente;]

([3]) *o* [rientranti nel gruppo sanitario E e, per il periodo di almeno 40 giorni precedente la data di spedizione, sono stati tenuti nel centro di isolamento approvato descritto alla casella I.11., protetti da insetti vettori.]

II.3. *Attestato di vaccinazione e test sanitari*

([3]) [II.3.1. Gli animali non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese di spedizione e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

([3]) *o* [II.3.1. Gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina e la vaccinazione è avvenuta più di 12 mesi prima della spedizione;]]

II.3.2. Gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la spedizione da

([3]) [un paese di cui tutte le parti sono indenni da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione;]

([3]) ([5]) *o* [una parte del territorio di un paese rientrante nel gruppo sanitario C o D indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno 2 anni prima della data di spedizione mentre l'encefalomielite equina venezuelana è presente nelle rimanenti parti del territorio del paese di spedizione, e

([3]) [sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante non meno di 60 giorni e non più di 12 mesi prima della data di spedizione; sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana;]]

([3]) *o* [non sono vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni prima della data di spedizione; durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali; gli equini nella stessa azienda che hanno manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente sono stati sottoposti con esito negativo a test ematico per isolare il virus dell'encefalomielite equina venezuelana; gli animali da spedire sono stati sottoposti, con esito negativo, a test diagnostico per l'encefalomielite equina venezuelana su un campione ematico prelevato non meno di 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena protetta da vettori e sono rimasti protetti dagli insetti vettori fino alla spedizione;]]

([3]) ([5]) [II.3.3. gli animali sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato continuativamente sin dalla nascita e non sono entrati in contatto con equidi introdotti in Islanda da altri paesi;]

([3]) *o* [II.3.3. gli animali sono stati sottoposti a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina eseguito, sempre con esito negativo, su campioni ematici prelevati il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]

([3]) [II.3.4. gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D o E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di morva nei 3 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la morva con una diluizione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]

PAESE **Importazione – Equidi da macello**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

([3]) [II.3.5. gli animali sono equini maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o da un paese in cui sono stati segnalati casi di durina nei 2 anni precedenti la data di spedizione, e sono stati sottoposti, sempre con esito negativo, a un test di fissazione del complemento per la durina con una diluzione del siero di 1:5 su campioni ematici prelevati il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 21 giorni prima della data di spedizione;]

([3]) ([5]) [II.3.6. gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario C o D e

([3]) [nel paese o in parte del territorio del paese non sono stati ufficialmente segnalati casi di encefalomielite equina orientale o occidentale per un periodo di almeno 2 anni prima della data di spedizione;]]

([3]) *o* [gli animali sono stati vaccinati mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante entro un periodo di 6 mesi e almeno 30 giorni prima della data di spedizione con un vaccino inattivato contro l'encefalomielite equina orientale e occidentale; l'ultima vaccinazione è stata somministrata il ..... (*indicare la data*);]]

([3]) *o* [gli animali sono stati tenuti per almeno 21 giorni protetti da insetti vettori e durante tale periodo sono stati sottoposti a test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina orientale e occidentale il ..... (*indicare la data*), eseguito

([3]) [su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, sempre con esito negativo;]]]

([3]) *o* [su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo di almeno 21 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi e gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima della data di spedizione;]]]

([3]) ([5]) [II.3.7. gli animali sono spediti da un paese o da una parte del territorio di un paese rientranti nel gruppo sanitario E e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la peste equina come descritto all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE, eseguita lo stesso giorno dallo stesso laboratorio

([3]) [su campioni ematici prelevati da ciascun animale della partita in due occasioni con un intervallo tra 21 e 30 giorni, vale a dire il ..... (*indicare la data*) e il ..... (*indicare la data*), il secondo dei quali prelevato entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione

([3]) [con esito negativo in entrambi i casi;]]]

([3]) *o* [con esito positivo per il primo campione e

([3]) [il secondo campione è stato quindi sottoposto a esame, sempre con esito negativo, mediante test di identificazione dell'agente come descritto nell'allegato IV della direttiva 2009/156/CE;]]]]

([3]) *o* [i due campioni di ciascun animale della partita sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto al capitolo 2.5.1., punto 2.4., del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]]]

([3]) *o* [sempre con esito negativo su un campione ematico prelevato da ciascun animale della partita il ..... (*indicare la data*), entro un periodo di 10 giorni prima della data di spedizione, e il paese o la parte del territorio del paese di spedizione sono riconosciuti dall'OIE come ufficialmente indenni dalla peste equina e non sono adiacenti a un paese in cui si sono registrati casi di peste equina negli ultimi 2 anni.]]

PAESE **Importazione – Equidi da macello**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

II.4. *Attestato sulle condizioni di trasporto*

([3]) [II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che gli animali vengano trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, senza passare da un mercato, un centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]

([3]) *o* [II.4.1. Provvedimenti sono stati presi e verificati per garantire che prima di essere trasportati direttamente a un macello nel territorio dell'Unione, gli animali passino esclusivamente per unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE situato nello stesso Stato membro, dal quale vengono direttamente trasferiti al macello, senza entrare in contatto con altri equidi di cui non è autorizzato l'ingresso nell'Unione.]

II.4.2. Provvedimenti sono stati presi e verificati per prevenire qualsiasi contatto con altri equidi non conformi a norme sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato nel periodo che va dalla certificazione alla spedizione nell'Unione.

II.4.3. I veicoli o i container utilizzati per il trasporto in cui vengono caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, strame e foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.5. *Attestato di benessere dell'animale*

Gli animali descritti alla casella I.28. sono stati esaminati in data odierna ([1]) e sono risultati idonei al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.

II.6. *Attestato di sanità pubblica*

Agli animali descritti alla casella I.28. non sono stati somministrati stilbeni o tireostatici o estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti per scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 96/22/CE.

Sono soddisfatte le garanzie relative agli equidi vivi stabilite nel piano di sorveglianza dei residui presentato e approvato a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE.

Note:

Parte I:

Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

Casella I.15.: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

Casella I.23.: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.28.: *Specie*: scegliere tra "*Equus caballus*", "*Equus asinus*" o "*Equus caballus x Equus asinus*".

Sistema di identificazione: ciascun animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

PAESE

Importazione – Equidi da macello

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale

Parte II:

([1]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali vengono caricati per essere spediti nello Stato membro di destinazione nell'Unione.

L'importazione degli equini da macello non è consentita se gli animali sono stati caricati prima della data di autorizzazione per l'importazione di equidi vivi da macello nell'Unione dal paese o parte del territorio di un paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.

([2]) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.

([3]) Eliminare la dicitura non pertinente.

([4]) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.

([5]) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario al quale rientrano il paese di spedizione o la parte del suo territorio possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

Il certificato sanitario deve:

a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli animali saranno introdotti nel territorio dell'Unione e saranno sottoposti ai controlli veterinari di frontiera;

b) essere relativo a un solo destinatario;

c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;

d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini dell'ingresso nell'Unione di partite di equidi vivi da macello

Identificazione degli animali ([1])

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....	.....	.....	.....	.....

Il sottoscritto, proprietario ([2]) o rappresentante del proprietario ([2]) degli animali sopra descritti, dichiara che:

— gli animali sono rimasti nel paese o in parte del territorio del paese di spedizione per almeno 90 giorni prima della data di spedizione;

— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione gli animali non sono entrati in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione.

— sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili in conformità del punto II.4. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;

— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

— Gli animali saranno spediti

([2]) [direttamente dai locali di spedizione al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]

([2]) *o* [dai locali di spedizione al macello di spedizione passando da un unico un mercato, centro di raccolta o di smistamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, e senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;]

Nome e indirizzo del proprietario ([2]) o del rappresentante ([2]): .....

Data: ..... (*gg/mm/aaaa*)

([1]) *Specie*: scegliere tra *Equus caballus*, *Equus asinus* o indicare eventuali incroci tra queste specie.

Sistema di identificazione: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

([2]) Eliminare la dicitura non pertinente.

»

ALLEGATO III

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la parte 2 è così modificata:

1) nella sezione A, la dicitura «Ovuli/embrioni equini» nell'intestazione della parte II del modello di certificato sanitario è sostituita da «Ovuli/embrioni equini – Sezione A»;

2) nella sezione B, la dicitura «Ovuli/embrioni equini» nell'intestazione della parte II del modello di certificato sanitario è sostituita da «Ovuli/embrioni equini – Sezione B».